

OGGETTO: Giochi Olimpici invernali Milano Cortina 2026 - Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera pubblica: S.S. 36 *“Completamento percorso ciclabile Abbadia Lariana”* - di cui all'allegato n. 1 del d.P.C.M. 23 febbraio 2022 e all'allegato n. 3 del decreto 7 dicembre 2020 del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Comunicazione riguardante l'indizione di Conferenza di servizi preliminare con contestuale avviso di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità.

IL COMMISSARIO

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, recante *“Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e, in particolare, gli articoli 7, 8, 9 e 10 laddove sono disciplinate le modalità di *“comunicazione di avvio del procedimento”*, i relativi contenuti nonché i diritti di partecipazione e le *“forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione”*;

VISTO in particolare il comma 1 dell'articolo 7 della succitata legge 241/1990 che dispone: *“Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento”* e comma 2 - *“Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.”*

VISTO l'articolo 14 della suddetta legge 241/1990 con particolare riferimento al comma 3, ultimo capoverso, laddove in relazione alla conferenza di servizi preliminare è disposto che *“Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente”* nonché al comma 5 laddove è stabilisce che *“L'indizione della conferenza è comunicata ai soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell'articolo 9”*;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. recante il *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”* con particolare riferimento all'articolo 2-ter *“Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri”* e all'art. 2-quater che richiama gli articoli 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), 9, paragrafo 4, del Regolamento del Parlamento

europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, e ss.mm.ii., recante “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*” e ss.mm.ii. con particolare riferimento all’articolo 32 laddove è stato stabilito:

- al comma 1: “*A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei principi di egualianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n.4*”;
- al comma 1-bis: “*Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*”;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il “*Codice dei contratti pubblici*” e in particolare l’articolo 27, che richiama le disposizioni di cui alla citata legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di Conferenza di servizi;

VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*”, e in particolare l’articolo 4, comma 3, concernente le attribuzioni dei Commissari straordinari in relazione alla possibilità di assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante, il potere di adottare ordinanze nonché il potere di autorità espropriante, laddove prevede che “*Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento*”;

VISTO il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e ss.mm.ii. recante “*Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie*” che, ai fini della realizzazione delle opere infrastrutturali correlate, prevede, all’articolo 3, la costituzione della Società “*Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 S.p.A.*” nonché la nomina di uno o più Commissari “*dotati dei poteri e delle funzioni di cui all’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55*”;

VISTO il decreto Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*” e in particolare gli articoli di cui ai Capi da I a IV;

VISTI in particolare gli articoli 3 “*Definizioni*” e 6 “*Regole generali sulla competenza*” del suddetto d.P.R. n. 327/2001;

VISTO altresì l’articolo 11, comma 2, del succitato d.P.R. n. 327/2001 laddove è previsto che “*L’avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall’autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni*”;

VISTO inoltre l'articolo 12, comma 1, lett. b), del medesimo d.P.R. n. 327/2001 laddove stabilisce che la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta *“in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilità l'approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti”*;

VISTO altresì l'articolo 22-bis del medesimo d.P.R. n. 327/2001 che prevede: *“Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 20, può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto motivato che determina in via provvisoria l'indennità di espropriaione, e che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari. Il decreto contiene l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, indica i beni da occupare e determina l'indennità da offrire in via provvisoria. Il decreto è notificato con le modalità di cui al comma 4 e seguenti dell'articolo 20 con l'avvertenza che il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel caso non condivida l'indennità offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti”*;

VISTO il decreto 7 dicembre 2020 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n.160, individua le opere infrastrutturali, comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, disponendo per ciascuna di esse il relativo finanziamento a valere sulle risorse di cui al comma 18 della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in particolare l'allegato n. 3 del medesimo decreto laddove menziona l'intervento infrastrutturale in oggetto;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021 con il quale è stato nominato Amministratore Delegato della Società “*Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.*”, di cui al succitato articolo 3 del decreto-legge n. 16/2020, l'Ing. Luigivalerio Sant'Andrea;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2022, con il quale l'Amministratore delegato *pro tempore* della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. è nominato Commissario straordinario per le opere individuate nel medesimo decreto e in particolare l'allegato 1 del decreto stesso laddove menziona l'intervento infrastrutturale in oggetto;

VISTA la documentazione prodotta da A.N.A.S. S.p.A., in qualità di soggetto attuatore *pro tempore*, trasferita al Commissario straordinario sopra menzionato per le successive procedure amministrative preordinate all'approvazione e realizzazione del progetto definitivo, ivi compresi gli elenchi dei destinatari, con indicazione delle relative particelle catastali interessate, ai fini dell'avviso di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

RAVVISATA la sussistenza delle condizioni di *“particolare complessità”* di cui al comma 3 dell'articolo 14 della legge 241/1990 è stata indetta, con nota commissariale del 13 ottobre 2022, sul progetto in oggetto la Conferenza di servizi preliminare in modalità sincrona in funzione delle finalità di cui al sopra riportato ultimo capoverso del comma 3 dell'art. 14 della citata legge n. 241/1990 nonché con l'abbreviazione dei termini stabilita dal medesimo comma 3 laddove richiama l'articolo 14-bis della medesima legge, con contestuale convocazione di una prima riunione di natura endoprocedimentale tenutasi in data 28 ottobre 2022 in modalità telematica come da nota commissariale del 21 ottobre 2022;

TENUTO CONTO che nella predetta riunione del 28 ottobre 2022 è stato illustrato, alle Amministrazioni competenti e gli enti gestori di sottoservizi, il quadro giuridico di riferimento ed il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera pubblica in oggetto e si è preso atto che la realizzazione dell'opera stessa risulta inserita nel Piano degli interventi sul quale, come previsto dal decreto-legge n.16 del 2020, è stata raggiunta, nel mese di agosto 2022, l'intesa prescritta per legge con il Ministero delle Infrastrutture e le Regioni del Veneto e della Lombardia ed è in corso perfezionamento il relativo decreto di approvazione del Piano stesso in quanto già firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed in corso di registrazione presso la Corte dei Conti;

CONDIVISO in sede della suddetta riunione del 28 ottobre 2022 che nel medesimo Piano degli interventi l'opera pubblica in oggetto è menzionata nell'allegato C quale opera *“essenziale”* già identificata dal decreto interministeriale 7 dicembre 2020 tra le opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 che costituiscono evento di livello internazionale predeterminato e indifferibile nonché strategico per il Sistema-Paese ed il territorio specifico;

CONDIVISO, inoltre, in sede della suddetta riunione del 28 ottobre 2022 che la realizzazione dell'opera pubblica in oggetto richiede la tempestiva attivazione della procedura di espropriazione per pubblica utilità da svolgersi ai sensi del combinato disposto delle pertinenti disposizioni di cui al sopra richiamato T.U. adottato con il d.P.R. n. 327 del 2001 e alla legge n. 241 del 1990 nonché tenendo conto anche delle modalità per le forme di pubblicità ritenute idonee all'avvio del procedimento e alla comunicazione di avvenuta indizione della Conferenza di servizi decisoria ossia procedendo tramite diffusione delle dovute comunicazioni sui rispettivi siti istituzionali in leale collaborazione e, in particolare, con il supporto delle amministrazioni comunali coinvolte;

RITENUTO di dover procedere con urgenza all'avvio della suddetta procedura in modo da garantire, per le motivazioni sopra sintetizzate, la tempestiva realizzazione dell'opera pubblica essenziale di cui trattasi previa finalizzazione della Conferenza di servizi preliminare nonché della conseguente Conferenza di servizi decisoria di cui alle pertinenti disposizioni della citata legge n. 241 del 1990, nel rispetto dei termini *ex lege* per la presentazione delle eventuali osservazioni conseguenti alla comunicazione di avvio del procedimento di esproprio per pubblica utilità che, come detto, è procedura necessaria per la realizzazione dell'intervento;

COMUNICA

ai soggetti indicati nell'allegato elenco dei destinatari, di seguito anche denominati *“ditte”*, per tutto quanto sopra richiamato e riportato nelle premesse che, unitamente all'allegato stesso, formano parte integrante e sostanziale del presente atto, in relazione all'esigenza di garantire la tempestiva realizzazione dell'opera pubblica in oggetto, già prevista dalle norme citate nelle premesse e riconosciuta essenziale in correlazione alla sostenibilità delle Olimpiadi Invernali 2026 che costituiscono evento di rilievo internazionale predeterminato e indifferibile nonché strategico per il Sistema-Paese e per il territorio specifico:

- l'avvenuta indizione della Conferenza di servizi preliminare di cui alle premesse;
- l'avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità.

La presente comunicazione rileva quale avviso di avvio del suddetto procedimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del succitato d.P.R. n. 327/2001; conseguentemente le ditte possono consultare il progetto sulla piattaforma digitale <https://simicospa.sharepoint.com/sites/conferenzeservizi> (area

Lombardia), richiedendo le credenziali d'accesso tramite P.E.C., indirizzata al seguente indirizzo protocollo@pec.infrastrutturemilanocortina2026.it, contenente quanto segue:

- 1) nell'oggetto, la dicitura *“Procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio – Completamento percorso ciclabile Abbadia Lariana”*;
- 2) nel corpo del testo, il nominativo completo di dati anagrafici;
- 3) in allegato, la fotocopia del documento d'identità in corso di validità.

Le ditte, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del succitato d.P.R. n. 327/2001, *“possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni”*.

Il presente atto è trasmesso alle Amministrazioni e ai gestori di beni o servizi pubblici interessati ed è pubblicato, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e ss.mm.ii., sui siti istituzionali della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., della Regione Lombardia, della Provincia di Lecco, del Comune di Lecco nonché all'albo pretorio on-line del Comune di Abbadia Lariana.

Ing. Luigi Valerio Sant'Andrea


ELENCO DITTE